

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO, CAROLI, AGRIMI e SAMEK LODOVICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1963

Modificazione dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1963, n. 246, relativa alla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili prevede, alla lettera *a*), la esenzione dall'imposta stessa, oltre che per vari Enti pubblici locali (quali Province, Comuni, Aziende municipalizzate), anche per gli enti comunali di assistenza.

Per le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come Enti morali, per le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, di istruzione ed educazione, l'esenzione è prevista, alla lettera *c*) « limitatamente ai beni usati per servizi di istituto e alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi ».

Evidentemente il legislatore non ha tenuto conto che molti di questi Enti, e particolarmente le Amministrazioni ospedaliere pubbliche, contano sul realizzo della vendita di aree fabbricabili per finanziare la costruzione di nuovi complessi o l'ampliamento

to e ammodernamento delle relative attrezzature.

Per quanto sopra e ad evitare che tali iniziative abbiano a trovare remora nella nuova imposizione, si rende necessario un provvedimento che non escluda l'esenzione dall'imposta in favore degli Enti suddetti allorchè l'utilizzazione dei beni è destinata, anche indirettamente, attraverso l'alienazione degli stessi, per i servizi di istituto.

D'altra parte non si comprende per quale ragione la legge preveda l'esonero totale degli enti comunali di assistenza e non delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (in particolare degli Ospedali pubblici) che si trovano evidentemente sullo stesso piano, come si evince anche dall'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Sussistono pertanto chiari motivi sociali e di equità che giustificano il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La lettera *a*) dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è modificata come appresso:

« *a*) lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Aziende municipalizzate, gli Enti comunali di assistenza, le Istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come Enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, i consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di Comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le Università agrarie nonchè le regole del Cadore e del Trentino; »

Nella lettera *c*) dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sono soppresse le parole: « le Istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, di istruzione e di educazione ».